

Servizio Affari Giuridici del Territorio

Il Responsabile

Bologna, 14 MAR. 2006

prot. n. AMP/TUG/06/ 4519

Alla Provincia di Ferrara

Settore Pianificazione Territoriale
Settore Tecnico-Infrastrutture-
Edilizia Scolastica - Protezione Civile
Corso Isonzo 150/A
44100 FERRARA FE

Alla c.a. Ing. Gabriele Andrighetti
Alla c.a. Arch. Massimo Mastella
Alla c.a. Ing. Angela Ugatti

Oggetto: considerazioni su nota inviata dall'Amministrazione Provinciale ai Sindaci dei Comuni di Ferrara in data 29/11/2005, prot. n. 110883/2005 sulla D.G. R. n. 1677/2005 - Prime indicazioni applicative in merito al D.M. 14.09.05 recante "*Norme tecniche per le costruzioni*". Parere preventivo sugli strumenti di pianificazione urbanistica nelle zone sismiche di cui all'art. 37 L.R. 31/2002. Prima fase applicativa.

In merito alla nota da Voi inviata ai comuni in data 29/11/2005 avente come oggetto: D.G. R. n. 1677/2005 - Prime indicazioni applicative in merito al D.M. 14.09.05 recante "*Norme tecniche per le costruzioni*". Parere preventivo sugli strumenti di pianificazione urbanistica nelle zone sismiche di cui all'art. 37 L.R. 31/200; si esprimono - d'intesa con il Servizio Monitoraggio del Sistema Insediativo e con il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli - le seguenti considerazioni:

1. il comma 4 dell'art. A-2 dell'allegato alla L.R. 20/2000 attribuisce agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica il compito di concorrere "*alla prevenzione del rischio sismico, sulla base delle analisi di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione*", e allo scopo di fornire puntuali indicazioni è in corso di elaborazione una direttiva, tuttavia in prima applicazione le analisi di pericolosità possono essere svolte secondo quanto previsto dalla indicazioni fornite dalla Circolare 1288/83;
2. le suddette analisi di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione devono riguardare le analisi delle caratteristiche sismiche e le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio così come indicato nella circolare 1288/1983 e nella circolare n. 6515 del 21/3/2003, sull'applicazione di alcune disposizione della L.R. 31/2002 "*Disciplina generale dell'edilizia*".
In particolare:
 - la circolare 1288/1983, al punto B.4, prevede approfondimenti nei comuni classificati sismici con particolare riferimento alle caratteristiche litologiche e geomorfologiche dei terreni di fondazione in relazione al loro possibile comportamento dinamico in

presenza di sollecitazioni sismiche e al punto D.3 prevede, sulla base di una valutazione della vulnerabilità sismica del territorio, la definizione di zone territoriali omogenee dove costruire con minore rischio, dove potrà essere opportuno adottare coefficienti di fondazione maggiorati nel rispetto della normativa vigente e dove non costruire affatto;

- la circolare n. 6515/2003 al punto 9.3 chiarisce che le "condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio" sono tutti gli aspetti fisici del territorio che influiscono sulla pericolosità locale, quali le caratteristiche geologiche, geomorfologiche, geotecniche e idrogeologiche che possono determinare instabilità dei versanti, effetti di amplificazione del moto sismico, addensamento e liquefazione.

In altre parole gli approfondimenti riguardano, nel caso specifico, il solo rischio sismico non altre tipologie di rischio, che sono normati in altri atti di indirizzo della Regione.

3. Suscita inoltre perplessità la richiesta per la fase attuativa di specifiche prove in sito e di laboratorio, per il comune di Argenta (ultimo capoverso) e per le zone in cui sono previste opere strategiche o di particolare interesse, senza specificarne la finalità. Se le prove in sito possono essere ritenute necessarie per la determinazione della categoria di suolo (v. punto 2bis, e quindi non solo per la fase attuativa), l'estrazione di campioni indisturbati e le prove di laboratorio indicate (le prove dinamiche e cicliche di laboratorio richiedono costi elevati e tempi lunghi) vengono generalmente svolte per determinare parametri utili alla valutazione, quantitativa, della risposta sismica locale o per la microzonazione sismica e non assumono alcun significato se non inserite in studi con tali finalità. Nella nota in oggetto, in nessun caso (né per il comune di Argenta in zona 2, né per gli altri comuni) è richiesto uno studio quantitativo di risposta sismica locale.

In merito alla nota da Voi inviata via posta elettronica alla Regione, Serv. Affari Giuridici del Territorio e Serv. Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, in data 13/01/2006 avente come oggetto: la D.G. R. n. 1677/2005 – Prime indicazioni applicative in merito al D.M. 14.09.05 recante "*Norme tecniche per le costruzioni*" ed in particolare il punto 6.2" Parere preventivo sui piani", si esprimono le considerazioni di seguito riportate.

La Provincia rilascia il parere, in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, sui piani urbanistici generali e attuativi ai sensi del comma 1 dell'art. 37 della LR 31/2002. In particolare tale parere è acquisito sul Piano Operativo Comunale (POC) e sui Piani urbanistici attuativi (PUA) ovvero, in via transitoria, sulle varianti al PRG e sugli strumenti urbanistici attuativi.

Tale parere, ai sensi del comma 2 dell'art. 37, viene rilasciato dalla Provincia nell'ambito delle riserve o degli atti di assenso, comunque denominati, resi dalla Provincia nel corso del procedimento di approvazione dello strumento urbanistico medesimo.

Pertanto, per le opere progettate dalla Provincia per le quali risulta necessaria una variante urbanistica, il parere sismico viene richiesto dal Comune alla Provincia all'atto dell'inserimento dell'opera nel piano. Il Comune recependo il progetto provinciale di opera pubblica è tenuto prima dell'approvazione della variante ad acquisire il parere sismico da parte dell'ufficio preposto al rilascio di tale parere della Provincia.

Occorre ricordare che, secondo quanto disposto dall'art. 14, comma 3, della L.R. 20 del 2000, le Amministrazioni competenti al rilascio dei pareri sul POC intervengono nella conferenza di pianificazione del PSC, al fine di anticipare già in sede di pianificazione strutturale le proprie

valutazioni di massima, che sarà chiamata a formalizzare sullo strumento operativo. Nel caso in oggetto, la Provincia parteciperà a detta conferenza di pianificazione anche per esprimere le proprie valutazioni circa la rispondenza delle scelte strategiche e degli obiettivi generali del piano alle esigenze di riduzione del rischio sismico.

Infine, in merito al rapporto con le procedure di valutazione dell'impatto ambientale si precisa che:

- requisito fondamentale, per un esito positivo della procedura di valutazione di impatto, è la **conformità del progetto alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica**; richiesta sia in procedura di verifica (screening) alla lettera c), comma 1, art. 9 della LR 9/99, che nella procedura di VIA, alla lettera c), comma 3, art. 12 della LR 9/99;
- per i progetti relativi alle attività produttive, qualora non siano conformi alle previsioni urbanistiche, **non può essere rilasciata la valutazione di impatto ambientale positiva; tale conformità va acquisita preliminarmente**, secondo le procedure indicate nella Delibera della Giunta regionale n. 2767 del 10/12/2001: "Modifiche ed integrazioni alla deliberazione di giunta regionale 26/7/1999 n. 1367 recante Prime indicazioni per la realizzazione degli Sportelli unici per le attività produttive";
- per i progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico, **la valutazione di impatto ambientale positiva può costituire variante agli strumenti urbanistici**, qualora tali modificazioni siano state adeguatamente evidenziate nel SIA, con apposito elaborato cartografico e l'assenso dell'amministrazione comunale sia ratificata dal Consiglio comunale, entro 30 giorni a pena di decadenza, come previsto dal comma 3, art. 17 della LR 9/99. In questo caso, l'Autorità competente della procedura di VIA dovrà acquisire tra i pareri necessari anche il "parere preventivo sui piani" rilasciato dalla Provincia, come previsto dalla delibera di Giunta regionale n. 1677/2005. Tale parere va acquisito, in quanto necessario per la Variante agli strumenti urbanistici, sia nel caso in cui l'Autorità competente in materia di VIA sia la Provincia, sia nel caso in cui il proponente sia la Provincia.

In conclusione, per fugare i dubbi applicativi rappresentati nella richiesta di parere, si sottolinea che, anche qualora per l'opera pubblica ci si avvalga della procedura di VIA in variante al PRG di competenza della Regione, il parere sulla compatibilità sismica dell'intervento, viene espresso dal settore tecnico competente della Provincia, ed è raccolto nell'ambito della Conferenza di Servizi indotta dalla Regione.

Distinti saluti

Dott. Giovanni Santangelo
Servizio Affari Giuridici del Territorio

Arch. Alessandro Maria Di Stefano
Servizio Valutazione Impatto e Promozione
Sostenibilità Ambientale



PROVINCIA DI FERRARA
Settore Pianificazione Territoriale
Settore Tecnico-Infrastrutture-Edilizia Scolastica-Protezione Civile

Prot. n. 110883/2005

Ferrara, li 29/11/'05

- Ai **Sig. ri Sindaci dei Comuni della Provincia di Ferrara**
- E p.c.
- Alla **RER -Direzione Generale Programmazione Territoriale
-Servizi competenti**
- Alla **RER -Direzione Generale Ambiente e Difesa della Costa
-Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli**
- Alle **Province della RER**
- Al **Presidente dell'Ordine dei Geologi**
- Al **Presidente dell'Ordine dei Ingegneri**
- Al **Presidente dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori**
- Al **Presidente del Collegio dei Geometri**

Oggetto: D.G.R. n.1677/2005-Prime indicazioni applicative in merito al D.M. 14.9.05 recante “*norme tecniche per le costruzioni*”.

Parere preventivo sugli strumenti di pianificazione urbanistica nelle zone sismiche di cui all'art. 37 L.R. 31/'02. PRIMA FASE APPLICATIVA.

Come è noto, la delibera G.R. n. 1677/2005 del 24/10/'05 avente ad oggetto “*Prime indicazioni applicative in merito al Decreto Ministeriale 14 settembre 2005 recante norme tecniche per le costruzioni*” ed in particolare il punto 6.2 “*Parere preventivo sui piani*”, ha reso immediatamente operativo l'obbligo di acquisizione del parere previsto dall'art. 37 della L.R. 31/'02 per tutti gli strumenti urbanistici non ancora approvati al 23/10/2005.

In particolare detto parere è acquisito sul Piano Operativo Comunale (POC) e sui Piani Urbanistici Attuativi (PUA) ovvero, in via transitoria, sulle varianti al PRG e sugli strumenti urbanistici attuativi

Corso Isonzo, 105/A – tel. 0532.299568/299527 fax. 0532.299547
web: <http://www.provincia.fe.it/> e-mail manuela.coppari@provincia.fe.it
Codice Fiscale e Partita IVA 00334500386



FERRARA CITTÀ DEL RINASCIMENTO E IL SUO DELTA



Nella Provincia di Ferrara solo il Comune di Lagosanto risulta già dotato di PSC-POC e RUE, pertanto nella presente si farà riferimento principalmente agli strumenti previsti dalla normativa previgente- rispetto all'emanazione della LR 20/00- per rispondere alle problematiche emerse e alle esigenze manifestate dai Comuni in questi giorni.

Parte I

Gli strumenti urbanistici cui si farà riferimento dunque, possono essere così **identificati secondo l'iter procedimentale che li contraddistingue**:

- a) Varianti specifiche a PRG adottate e trasmesse alla Provincia per l'espressione delle osservazioni (art.15, co. 5° ex LR 47/1978 "Varianti speciali")
- b) Varianti specifiche a PRG adottate e trasmesse alla Provincia per l'espressione delle riserve (art. 14, co. 8° combinato al disposto di cui all'art. 15, co. 2° ex LR 47/1978 "Varianti ordinarie")
- c) PUA pubbl. e priv. in variante a PRG trasmessi alla Provincia per l'espressione delle osservazioni (art. 3, co. 2° ex LR 46/1988 c.m.)
- d) PUA pubbl. e priv. conformi al PRG (il cui iter procedimentale è di competenza esclusiva del Comune)
- e) Varianti a PRG attraverso Conferenza di Servizi (es.art. 5 DPR 447/98 c.m., ecc.)

Stando al percorso di formazione e approvazione da seguire per i sopraelencati strumenti, si ritiene che, per i casi a) b) c) ed e) la pratica che il Comune trasmetteva solitamente alla Provincia (al Settore Pianificazione Territoriale) per l'esame di competenza debba essere integrata come segue:

1. Richiesta del Comune tesa al rilascio del parere art. 37 LR 31/02 riportante nell'oggetto ben evidenziata la natura dell'istanza ("RICHIESTA PARERE art. 37 LR 31/02") oltre alla descrizione di massima della variante e gli estremi della delibera di C.C. di adozione (laddove prevista).
2. Relazione geologico-geotecnica (prevista dalla L.R. 47/1978)
3. *Valutazione di compatibilità delle previsioni con la riduzione del rischio sismico e con le esigenze di protezione civile sulla base di analisi di pericolosità locale nonché di vulnerabilità ed esposizione urbana.*

Pertanto l'istanza e i relativi allegati tecnici dovranno essere indirizzati e trasmessi ad entrambe le strutture provinciali sotto indicate:

- Alla Provincia di Ferrara

Settore Pianificazione Territoriale

C.so Isonzo, 105/A

- *Alla Provincia di Ferrara*

UOPC –Geologico e Protezione Civile

Sett. Tecnico, Infrastrutture, Edilizia Scolastica, Protezione Civile

C.so Isonzo, n° 26 – Ferrara

Sarà cura degli stessi uffici provinciali coordinarsi per il rilascio del parere ed il suo recepimento nell'ambito delle osservazioni/riserve alla variante di riferimento.

Per il caso d) l'istanza tesa all'acquisizione del parere, da formulare secondo le indicazioni di cui sopra, sarà redatta in unica copia e trasmessa, insieme alla documentazione tecnica relativa, solo alla struttura Provinciale preposta al rilascio (UOPC Geologico e Protezione Civile). Salvo modifiche introdotte dall'Amm.ne Com.le in sede di approvazione del PUA, che renderanno opportuna la trasmissione degli elaborati modificati, si ritiene che nessuna altra trasmissione di elaborati sia dovuta nei confronti della Provincia, fatto salvo la delibera di C.C. di approvazione del PUA, che comporterà la definitiva archiviazione della pratica.

Resta inteso che, per il caso e), il parere verrà reso nell'ambito della Conferenza di Servizi o con le modalità previste dalla normativa di riferimento.

Ai Comuni si raccomanda comunque che la trasmissione della documentazione prevista per consentire l'esame preventivo della pratica (documenti già previsti+documenti necessari per il rilascio del parere art. 37) avvenga con congruo anticipo rispetto alla data prevista per la Conferenza di Servizi.

Per quanto attiene l'aspetto procedimentale si richiamano altresì le prime indicazioni già trasmesse ai Comuni nei giorni scorsi inerenti i procedimenti in corso.

Al fine di stabilire il contenuto della documentazione richiesta, pare utile infine effettuare una identificazione degli strumenti urbanistici cui si fa riferimento per **“contenuti”**, sulla base di una casistica ricorrente rilevata d'ufficio, ovvero:

Caso 1)

Varianti a PRG che comportano la localizzazione di nuove aree di espansione(residenziale/produttiva) e/o di nuove infrastrutture ove la LR 47/1978 prevedeva già l'obbligo di redigere la relazione geologica contenente le prescrizioni per i nuovi insediamenti.

Caso 2)

Varianti a PRG tese alla “riorganizzazione/ridisegno” di aree già identificate come “edificabili” secondo lo strumento vigente ove non è previsto, salvo particolari fattispecie, l’obbligo di redigere la relazione geologica contenente le prescrizioni per i nuovi insediamenti.

Es.: modifiche di zona o sottozona, categorie di intervento, usi consentiti, ecc.....

Caso 3)

Varianti a PRG tese all’adeguamento a specifiche disposizioni normative (es. inserimento fasce di rispetto linee elettriche e similari) e/o ai piani sovraordinati, varianti alle Norme Tecniche di PRG ove non è previsto l’obbligo di redigere la relazione geologica contenente le prescrizioni per i nuovi insediamenti.

Caso 4)

Varianti a PRG tese all’apposizione del vincolo espropriativo (LR37/’02) che contemplano unicamente la “localizzazione puntuale” dell’opera ai fini espropriativi. L’indagine geologica è prevista nel progetto dell’opera con caratteristiche di definizione e approfondimento proprie della scala di intervento.

Caso 5)

Strumenti attuativi del PRG dove è già prevista l’indagine geologica con caratteristiche di definizione e approfondimento proprie della scala di intervento.

La soprariportata casistica vuole evidenziare che, oltre alla caratterizzazione territoriale a livello provinciale, alcuni strumenti urbanistici, o meglio alcune varianti urbanistiche, hanno contenuti tali da poter ipotizzare la non necessità di relazione geologica-geotecnica ma unicamente di una *valutazione di compatibilità delle previsioni con la riduzione del rischio sismico e con le esigenze di protezione civile* (vedi ad es. caso 3)).

Tale possibilità, seppure non contemplata in alcun modo dalla normativa (che assoggetta obbligatoriamente tutti gli strumenti urbanistici al parere art. 37), diviene un aspetto rilevante per la Provincia di Ferrara dove oltretutto la maggior parte dei Comuni è a basso rischio sismico.

A tal fine, in attesa dell’emanazione delle preannunciate direttive regionali in materia, appare utile auspicare un celere adeguamento, quanto meno delle NTA di PRG e dei REC, alla normativa sismica si da consentire una “semplificazione e accelerazione” del procedimento di rilascio del parere nei casi 2) e seguenti.

Ciò anche in assenza di aggiornamento del PTCP che, comunque, è in corso di revisione.

Parte II

Per quanto concerne il **contenuto della documentazione richiesta** per l’espressione del parere in argomento, si dovrà far riferimento (già a decorrere dal 23 ottobre 2005) alla nuova classificazione sismica dei Comuni, stabilita dall’allegato 1, punto 3 dell’O.P.C.M. 3274 del 20 marzo 2003, che per quanto

riguarda la Provincia di Ferrara, stabilisce che il Comune di Argenta ricada in zona 2; Berra, Mesola e Goro in zona 4 ed i restanti Comuni in zona 3.

Si rammenta che dal 23 ottobre 2005, si ha l'avvio di un periodo transitorio di 18 mesi, come definito dall'art.14-undicies della legge 17 agosto 2005, n.168, di conversione del decreto-legge 30 giugno 2005, n.115, nel quale è ammessa l'applicazione sia delle "Nuove norme tecniche" sia della normativa precedente sulla medesima materia.

Si riassume di seguito la documentazione da presentare, ai fini del rilascio del parere in questione, a seconda della zona di classificazione del Comune.

COMUNE IN ZONA 2 –ARGENTA

1. Richiesta del Comune tesa al rilascio del parere art. 37 LR 31/02 riportante nell'oggetto ben evidenziata la natura dell'istanza ("RICHIESTA PARERE art. 37 LR 31/02") oltre alla descrizione di massima della variante e gli estremi della delibera di C.C. di adozione (laddove prevista).
2. Relazione geologica – geotecnica integrata con la determinazione degli aspetti che possono determinare effetti locali o di sito:

- Depositi che possono determinare amplificazione (spessore $\geq 5m$) quali:
 - Depositi fluvio - lacustri;
 - Riporti antropici poco addensati;
- Terreni granulari fini con falda superficiale, cioè zone caratterizzate dalla presenza dei fattori predisponenti per rischio liquefazione e/o addensamenti (sabbie costiere, sabbie di riempimento di canale fluviale);
- Zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti.

2bis. Classificazione dei terreni basata sulla stima dei valori della velocità media delle onde sismiche di taglio V_s , compresi tra il piano di imposta delle fondazioni degli edifici ed una profondità commisurata all'estensione ed all'importanza dell'opera (categorie di terreno :A, B, C, D,E, S1 e S2);

3. *Valutazione di compatibilità delle previsioni con la riduzione del rischio sismico e con le esigenze di protezione civile sulla base di analisi di pericolosità locale nonché di vulnerabilità ed esposizione urbana.*

Nel caso in cui sussistano condizioni di pericolosità, in fase attuativa le indagini geologiche dovranno essere integrate con prove specifiche quali: prove cross - hole (CH) e down - hole (DH); prove SASW; prove con il cono sismico (SCPT); sondaggi con estrazione di campioni indisturbati di alta qualità; prove di laboratorio: prove di colonna risonante RC, di taglio torsionale TTC, prove triassiali cicliche TXC ed eventuali altre prove specifiche.

COMUNI IN ZONA 3 e 4 –TUTTI GLI ALTRI

1. Richiesta del Comune tesa al rilascio del parere art. 37 LR 31/02 riportante nell'oggetto ben evidenziata la natura dell'istanza ("RICHIESTA PARERE art. 37 LR 31/02") oltre alla descrizione di massima della variante e gli estremi della delibera di C.C. di adozione (laddove prevista).
2. Relazione geologico-geotecnica (prevista dalla L.R. 47/1978)
3. *Valutazione di compatibilità delle previsioni con la riduzione del rischio sismico e con le esigenze di protezione civile sulla base di analisi di pericolosità locale nonché di vulnerabilità ed esposizione urbana.*

Si specifica che, nel caso in cui il parere preventivo sui piani, riguardi una nuova previsione di struttura strategica e/o di opera di rilievo dal punto di vista territoriale e ambientale (strade statali, provinciali, comunali di prioritaria importanza, ponti, complessi scolastici, strutt. sanitarie, strutt. Strategiche di protezione civile, ecc.), oltre alla valutazione di cui al punto 3 sarà necessario presentare anche la documentazione di cui ai punti 2 e 2bis richiesta per i Comuni classificati in zona 2.

Si precisa che la Valutazione di compatibilità prevista al p.to 3 dovrà essere approfondita evidenziando gli aspetti del territorio, inteso come area di intervento ed il suo intorno, che possono risultare problematici dal punto di vista della Protezione Civile, con particolare riferimento ai principali rischi che interessano la nostra Provincia, quali idraulico, industriale, sismico e incendi boschivi.

Si ritiene che la relazione geologica-geotecnica possa essere omessa qualora non richiesta dalla L.R. 47/1978 e/o ininfluente in considerazione delle caratteristiche della variante.

(f.to) Il Dirigente del Settore Tecnico

Ing. Gabriele Andrighetti

(f.to) Il Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale

Arch. Massimo Mastella